



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 21 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9500 franchi annui, ma è inferiore a 56 900 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	4,2
17 300	20 900	4,3
20 900	23 300	4,4
23 300	25 700	4,5
25 700	28 100	4,6
28 100	30 500	4,7
30 500	32 900	4,9
32 900	35 300	5,1
35 300	37 700	5,3
37 700	40 100	5,5
40 100	42 500	5,7
42 500	44 900	5,9
44 900	47 300	6,2
47 300	49 700	6,5

¹ RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
49 700	52 100	6,8
52 100	54 500	7,1
54 500	56 900	7,4

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9500 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 395 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI² non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20		Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi		Franchi	
meno di	300 000	395	–
	300 000	420	84
	1 750 000	2 856	126
	8 400 000 e oltre	19 750	–

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 831.20